

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1486

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GNECCHI, BARUFFI, BERLINGHIERI, BOBBA, CINZIA MARIA FONTANA,  
GIACOBBE, INCERTI, MAESTRI, MARIANI, MURER, PARIS, SIMONI**

Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, in materia  
di assicurazione contro gli infortuni domestici

*Presentata il 6 agosto 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel 1999 il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge 3 dicembre 1999, n. 493, per la tutela della salute nelle abitazioni.

Tale legge introduce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici per le casalinghe: in particolare, l'articolo 7, comma 4, fissa il diritto alla rendita per le inabilità permanenti al lavoro non inferiori al 33 per cento. Tale limite è stato individuato con riferimento ai dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) del periodo.

In attuazione della legge n. 493 del 1999, sono stati in seguito emanati due decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 settembre 2000, (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 2000), recanti le modalità

di attuazione dell'assicurazione e l'individuazione da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) delle persone soggette all'obbligo assicurativo, che hanno definito alcuni criteri e modalità essenziali per l'applicazione della legge.

Secondo i dati dell'ISTAT e come rilevato nella relazione dell'INAIL al comitato amministratore del Fondo autonomo speciale di cui all'articolo 10 della legge n. 493 del 1999, si rileva un'incidenza di invalidità gravi (pari o superiori al 33 per cento) minore di quanto fosse possibile prevedere dai dati statistici disponibili nella fase di redazione della legge.

La legge prevede, all'articolo 10 istitutivo del Fondo autonomo speciale, al

comma 4, che le eventuali eccedenze possano essere destinate « al perseguimento delle finalità di cui al comma 5 dell'articolo 7 » ovvero « al miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 9 ».

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2006, è stata quindi prevista l'estensione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico ai casi di infortunio mortale, ai sensi del comma 5 dell'articolo 7 della legge n. 493 del 1999, che prevede espressamente che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge « il Ministro del lavoro e della previdenza sociale (...) accerta se l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo consente l'inclusione nell'assicurazione dei casi di infortunio mortale e, in caso affermativo, adotta con proprio decreto i provvedimenti necessari ».

Sulla base dell'applicazione ultradecennale (dal 1° marzo 2001) delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico e delle successive modificazioni che hanno ampliato la tutela, nel 2006 con l'estensione in caso di morte e nel 2007 con l'abbassamento del minimo indennizzabile dal 33 per cento al 27 per cento, è stata evidenziata la necessità di individuare nuovi interventi di miglioramento.

La presente proposta di legge, quindi, modifica l'articolo 7, comma 3, e introduce

il comma 2-bis dell'articolo 9 della legge n. 493 del 1999, innalzando il limite dell'età anagrafica per l'assicurazione obbligatoria da 65 a 70 anni e prevedendo la corresponsione dell'assegno per l'assistenza personale continuativa (APC). Le analisi statistiche attuariali hanno evidenziato che i ristretti margini di manovra imposti dall'equilibrio finanziario-attuariale della gestione potrebbero comunque consentire, mantenendo inalterato il premio, sia l'estensione del limite dell'età anagrafica da 65 a 70 anni, sia la corresponsione dell'APC, considerato il modesto impatto economico di entrambe le proposte. Infatti la quantificazione dell'incremento del premio a seguito delle modifiche è pari a 0,26 euro. Con il comma 2 si prevede l'adozione del regolamento di attuazione.

Inoltre si modifica il medesimo articolo 7, comma 4, riducendo la percentuale minima di invalidità al 25 per cento.

Si prevede, altresì, che con un decreto interministeriale sia modificato l'importo del premio assicurativo necessario ad assicurare l'equilibrio finanziario ed economico del Fondo, in relazione alle modifiche previste dalla legge.

Si modifica anche l'articolo 10 della legge n. 493 del 1999, specificando le funzioni principali in materia di gestione del citato Fondo attribuite al comitato amministratore.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) al comma 3, le parole: « 65 anni » sono sostituite dalle seguenti: « 70 anni »;

2) al comma 4, le parole: « 27 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 25 per cento »;

b) all'articolo 9, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. In caso di infortuni in ambito domestico è altresì corrisposto l'assegno per l'assistenza personale continuativa previsto dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. La valutazione dei postumi è effettuata tenendo conto della riduzione della capacità lavorativa derivante da precedenti infortuni verificatisi in ambito domestico, anche se non indennizzati in rendita, secondo quanto disposto dall'articolo 80 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, e successive modificazioni »;

c) all'articolo 10:

1) al comma 2, le parole: « Al fondo sovrintende un comitato amministratore » sono sostituite dalle seguenti: « Il Fondo è gestito da un comitato amministratore »;

2) al comma 3, l'alea è sostituito dal seguente: « Il comitato amministratore oltre a esercitare tutti i poteri spettanti in materia di amministrazione di un fondo ai sensi della legislazione vigente, svolge i seguenti compiti: »;

3) il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: « Eventuali ulteriori eccedenze possono essere utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la realizzazione di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione, su indirizzo del comitato amministratore ».

2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le modifiche necessarie al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 2000.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere vincolante del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, come modificato dal presente articolo, sono approvate le modifiche all'entità del premio assicurativo necessarie ad assicurare l'equilibrio finanziario ed economico del medesimo Fondo in relazione alle disposizioni di cui alla presente legge.

